Pubblicato il 16/09/2016

**N. 04017/2016 REG.PROV.CAU.**

**N. 05871/2016 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5871 del 2016, proposto da:

Stefania Borsetto, Farina Pamela, Fioretto Cristina, Frau Claudia, Graziano Rita, Massei Daniele, Mencuccetti Marlene, Miucci Daniela Maria Grazia, Sara Tofalo e Ylenia Risi, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Riommi (C.F. RMMMRZ60T08D653F), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ulpiano, n. 29;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***per la riforma:***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 2745 del 2016, resa tra le parti, concernente il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per i posti dell'organico della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Visto il decreto cautelare di questa Sezione n. 2897 del 22 luglio 2016;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l’avvocato Pasquale Marotta, per delega dell’avvocato Maurizio Riommi, e l’avvocato dello Stato Antonio Grumetto;

Considerato che l’appello cautelare non appare sprovvisto di possibili elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione riguardante il possesso del diploma di maturità magistrale sperimentale ad indirizzo linguistico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 (cfr. ordinanza n. 1598 del 2016);

Ritenuto che al danno prospettato può essere posto rimedio consentendo l’ammissione con riserva degli appellanti alla procedura concorsuale in questione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5871/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, nei sensi di cui in motivazione.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al T.A.R. per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento di € 1.000,00 in favore degli appellanti per le spese del doppio grado cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Dante D'Alessio** |  | **Ermanno de Francisco** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO